

NORMATIVA APPALTI

Periodo di ricognizione: Il semestre 2020

Soggetto richiedente: Regione Liguria

Postazione coordinatrice: Liguria

Tematica: Gestione, Economie derivanti da ribassi d'asta

Parola Chiave I livello: Normativa Appalti

Parola Chiave II livello: ribassi d'asta

Misura / Operazione: Misure con beneficiari Enti pubblici

Azione attivata: Confronto tra PR, CREA PB e Sistema Informativo Nazionale

✓ Individuazione del fabbisogno

Diversi enti pubblici pongono all'AdG quesiti sulla possibilità o meno di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta.

Al riguardo, le linee guida nazionali – come anche quelle regionali –rinviano alla normativa sugli appalti (d.lgs. 50/2016), la quale, all'art. 106 prevede diversi casi in cui è possibile rivedere i prezzi. Per esempio:

- in caso di lavori necessari ma imprevisi e imprevedibili inizialmente***
- in caso di cambio del contraente***
- e alcuni altri casi meno significativi nell'ambito dello sviluppo rurale.***

La possibilità di utilizzare i ribassi d'asta, nelle circostanze previste dalla normativa, però, si scontra con alcuni blocchi operativi nei software gestionali di AGEA, che prevedono che a un ente pubblico non possa essere concesso un aiuto superiore a quello calcolato sull'ammontare dei lavori aggiudicati.

Si chiede di verificare:

- 1) Le decisioni delle altre AdG in merito all'utilizzo dei ribassi d'asta***
- 2) Se e come le altre AdG hanno affrontato il "blocco" di AGEA***

Azione attivata

Confronto volontario tra le Postazioni Regionali delle Rete Rurale Nazionale, CREA Pb centrale, alcune Regioni e Sistema Informativo Nazionale (SIN)

SIN

Le procedure di AGEA prevedono il tracciamento delle rimodulazioni dei quadri economici di spesa, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara. Questa prassi è ormai consolidata nell'ambito delle procedure di gestione dei pagamenti per le 13 regioni di competenza AGEA, per il PSRN e la RRN, è descritta nei relativi bandi e disposizioni attuative delle AdG.

La procedura di rimodulazione del quadro economico a seguito di "variante per ribasso d'asta" è coerente con quanto previsto dalle linee guida per l'ammissibilità delle spese, che prevedono, nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo.

Per quanto riguarda il riutilizzo degli importi recuperati a seguito di rimodulazione dei quadri finanziari, non vedo controindicazioni al loro riutilizzo nell'ambito della stessa misura.

CREA PB

Nel caso in cui il quadro economico di un progetto messo a bando (gara di appalto) sia modificato in presenza di un ribasso d'asta, l'importo che verrà preso come riferimento per gli anticipi, ma anche per il

saldo finale, é quello indicato nel nuovo quadro economico (decurtato quindi dall'economia determinata dal ribasso d'asta).

Le economie recuperate dall'AdG in presenza di un ribasso d'asta non possono essere lasciate a disposizione della stazione appaltante che ha beneficiato del ribasso per realizzare ulteriori lavori all'interno del Progetto (non possono essere quindi oggetto di eventuali varianti del progetto).

N.B.: (integrazione di SIN): L'AdG può disporre che una percentuale delle economie venga comunque accantonata per gli imprevisti o per eventuali lavori in economia. Tale indicazione è contenuta all'art. 42 del DLgs 50 che fissa in una percentuale non superiore al 10% gli accantonamenti per imprevisti ed economie.

Le economie determinate da un ribasso d'asta possono essere utilizzate dall'AdG per finanziare ulteriori investimenti all'interno della misura (scorrimento di graduatoria, nuovi bandi, etc.). **Integrazione di SIN:** Non ci sono disposizioni che impediscano il riutilizzo, nel rispetto del quadro finanziario del PSR, degli importi non impegnati attraverso gli atti di concessione

Regione Puglia

Gli enti pubblici sono obbligati nell'utilizzo delle risorse pubbliche ad applicare la normativa sugli appalti e in generale tutte le norme, che riguardano la contabilità della spesa pubblica, quando sono beneficiari di un finanziamento per realizzare un progetto approvato ed ammesso, devono attenersi a tale progetto e il finanziamento copre le spese effettivamente sostenute, così come indicate nel progetto. Le varianti al progetto sono ammesse nel limite di quanto le stesse disposizioni contenute nel PSR stabiliscono.

Quando con l'applicazione della normativa sugli appalti maturano delle economie, le risorse risparmiate devono essere investite dalla Regione per lo scorrimento della graduatoria e, comunque, non possono essere considerate assegnate a favore dell'ente pubblico per spese non previste dal progetto. L'unica possibilità per il riutilizzo da parte dell'ente pubblico è nel prevedere a monte nel PSR, ipotizzando ad esempio l'impiego di tali risorse per lavori o acquisti complementari, attinenti al progetto approvato.

Regione Sardegna

La Regione ha affrontato il problema dell'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del Bando per la sottomisura 4.3.A seguito dell'emergenza COVID, gli enti beneficiari dei finanziamenti si sono trovati a dover sopportare maggiori oneri dovuti all'aumento dei costi per la sicurezza nei cantieri senza la possibilità di utilizzare di ribassi d'asta, che secondo quanto previsto dal bando devono essere decurtati. Benché il contesto normativo generale sembra ammettere tale soluzione (art. 106, D.lgs. 50/2016; Ammissibilità spese FEASR nuova versione) Le scelte interne di opportunità (la Sardegna ha scelto di utilizzare i ribassi per lo scorrimento delle graduatorie) hanno impedito di ricorrere a tale opzione.

Regione Marche

Indicazioni attuative relative all'utilizzo dei ribassi d'asta nelle procedure dei contratti pubblici (19/02/2019)

In seguito ad alcune richieste provenienti da alcuni GAL "...l'AdG del PSR delle Marche chiarisce che in base alle linee guida per l'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2013-2020 [...] e da indicazioni fornite da AGEA, le somme eventualmente generate dal ribasso offerto dalla ditta risultata aggiudicataria possono essere utilizzate dal beneficiario pubblico soltanto per le motivazioni riportate nel D.lgs 50/2016 e s.m. all'art 106"

La Regione, forse anche per il fatto che le misure sono gestite tramite SIAR, non ha riscontrato problemi con AGEA

Regione Valle d'Aosta

La Regione segue questa procedura:

- si calcola la spesa ammessa e il contributo e si inseriscono su SIAN;

- l'ente va in appalto per i lavori, con conseguente ribasso d'asta;- l'ente può presentare alla Struttura regionale competente una variante in cui chiede di inserire il nuovo importo a seguito del ribasso d'asta;

possiamo avere due casi:1) la spesa del progetto era superiore alla spesa massima ammissibile da bando: es. progetto da 300.000 euro - spesa massima ammessa 200.000 euro - contributo al 50% pari a 100.000 euro. A seguito del ribasso d'asta il costo del progetto passa a 250.000 euro, ma la spesa massima ammissibile rimane 200.000 euro e il contributo rimane 100.000 euro; in questo caso non vengono presentate varianti;

2) la spesa del progetto era inferiore alla spesa massima ammissibile da bando: es. progetto da 180.000 euro - spesa massima ammessa 200.000 euro - contributo al 50% pari a 90.000 euro. A seguito del ribasso d'asta il costo del progetto passa a 130.000 euro; in questo caso il beneficiario presenta domanda di variante e la spesa ammessa diventa di 130.000 euro con contributo di 65.000 euro.

Per quel che riguarda il riutilizzo del ribasso d'asta, già nella scorsa programmazione non lo permettevamo, anche a seguito della relazione della Corte dei conti europea che lo sconsigliava in quanto le ditte offrivano ribassi importanti contando proprio sul fatto che il ribasso sarebbe stato utilizzato per ulteriori lavori.

Regione Veneto

In Veneto il tema in questione è disciplinato nel capitolo della spesa degli enti pubblici degli Indirizzi procedurali generali IPG del PSR 2014-2020 (ALLEGATO B alla Dgr n. 1937 del 23 dicembre 2015).

In sintesi, il ribasso d'asta deve essere comunicato dall'ente beneficiario ad AVEPA, che procede a revisione della spesa finanziata. L'ente non può disporre di tale importo ma così ritorna a disposizione della misura del PSR.